



Comune di San Costanzo

Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 27/04/2023*

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia Conti**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		Pag.
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto del tributo</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Utenze non stabilmente attive</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione del tributo</i>	3
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	4
<i>Art. 6</i>	<i>Superfici soggette al tributo</i>	4
<i>Art. 7</i>	<i>Superfici escluse</i>	4
<i>Art. 8</i>	<i>Determinazione del tributo e copertura dei costi del servizio</i>	5
<i>Art. 9</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie</i>	6
<i>Art. 10</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	6
<i>Art. 11</i>	<i>Riduzioni per il riciclo dei rifiuti urbani</i>	7
<i>Art. 12</i>	<i>Articolazione della tariffa</i>	8
<i>Art. 13</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	8
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	8
<i>Art. 15</i>	<i>Occupanti delle utenze domestiche</i>	8
<i>Art. 16</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	9
<i>Art. 17</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	9
<i>Art. 18</i>	<i>Zone non servite</i>	9
<i>Art. 19</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	10
<i>Art. 20</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	10
<i>Art. 21</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	10
<i>Art. 22</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	10
<i>Art. 23</i>	<i>Tributo provinciale</i>	11
<i>Art. 24</i>	<i>Dichiarazione</i>	11
<i>Art. 25</i>	<i>Contenuto della dichiarazione</i>	11
<i>Art. 26</i>	<i>Riscossione</i>	12
<i>Art. 27</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	13
<i>Art. 28</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	13
<i>Art. 29</i>	<i>Verifiche e accertamenti</i>	13
<i>Art. 30</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	14
<i>Art. 31</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	14
<i>Art. 32</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	14
<i>Art. 33</i>	<i>Norme finali di rinvio</i>	14
<i>Art. 34</i>	<i>Entrata in vigore</i>	15

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Tari qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 3
UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 3, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da sopralluogo della Polizia Amministrativa, si evince che non producano rifiuti in modo continuativo.
2. Tali utenze non devono essere occupate da alcun suppellettile né allacciate ad alcuna utenza.

ART. 4
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o altro soggetto che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.
3. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

ART. 6 SUPERFICI SOGGETTE AL TRIBUTO

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In particolare si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, destinate all'esercizio operativo della attività salvo le esclusioni di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 7 SUPERFICI ESCLUSE

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani.
2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:
 - a. le aree scoperte, quali parcheggi privati, cortili, giardini e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili abitativi;
 - b. le superfici di balconi, porticati, logge, terrazze, verande e simili, ancorché coperti/e, che non siano interamente chiusi/e da strutture fisse e/o mobili;
 - c. i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - d. le parti comuni di condomini non utilizzate in via esclusiva dai condomini o dai singoli proprietari;

- e. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
 - f. le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche (ad es. aree scoperte quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno, ecc.);
 - g. i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - h. i fabbricati non agibili, o con in corso un intervento edilizio ad esclusione dell'ordinaria manutenzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ovvero da dichiarazione di inizio attività/inizio lavori presentata ai competenti Uffici, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1. Al fine di mantenere la temporanea esclusione dal pagamento della tariffa, dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 24 (dichiarazione), apposita documentazione (autocertificazione a norma di legge o dichiarazione del tecnico attestante il perdurare dei lavori). In mancanza della suddetta comunicazione la tariffa sarà ripristinata d'ufficio;
 - i. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.
3. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono invece soggetti a tariffa le aree coperte e/o i locali, parti di essi, adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa, ecc.

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi o alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
5. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali al costo del servizio, e di una quota variabile, rapportata alla quantità potenziale di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 9
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, entro il mese di febbraio di ogni anno la predetta documentazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

ART. 10
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del

servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine del 1° (primo) mese successivo all'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

ART. 11 RIDUZIONI PER IL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. La quota variabile della tariffa applicata per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al riciclo nell'anno precedente.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 50% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al riciclo rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di riciclo} = \frac{\text{Kg rifiuti riciclati}}{\text{Kd assegnato} \times \text{superficie tassabile}} \times 100$$

Sono esclusi dal calcolo gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. I quantitativi avviati al riciclo dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati all'Ente entro il mese di febbraio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare i soggetti temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. La tariffa si applica sulla base della diversa destinazione d'uso dei locali, delle aree o delle loro porzioni (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, sala mensa, ecc.), il contribuente è tenuto a dichiarare tale diversa destinazione d'uso.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.
2. Per le utenze considerate non servite o parzialmente servite, si applica una riduzione della tariffa del 60 per cento, dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.
3. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
4. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

ART.19
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% sulla quota variabile della tariffa. La riduzione è regolata d'ufficio previo rilascio, da parte del servizio tecnico dell'Ente, della relativa attrezzatura. In tal caso l'Ufficio preposto dovrà comunicare all'ufficio tributi i nominativi a cui è stata consegnata la compostiera e la decorrenza del beneficio. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione o in caso di errato utilizzo della compostiera, dietro verifica da parte dell'Ente, che può in qualsiasi momento effettuare un controllo.
2. La riduzione prevista nel comma precedente verrà calcolata a consuntivo con compensazione del tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 20
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due (2), scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 21
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 18 a 20 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti il Consiglio Comunale può decidere

ulteriori agevolazioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, numerose o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi di qualsiasi natura da dettagliare adeguatamente.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Il costo delle agevolazioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali, delle aree assoggettabili ed al numero dei componenti del nucleo familiare ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo a favore della Provincia, di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 24

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) L'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
 - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge il verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, cioè la data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, cioè a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo, nel caso di occupazione in comune da soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare la dichiarazione deve essere presentata da uno degli occupanti.
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. Nel caso in cui nessun occupante o detentore ottemperi alle disposizioni di cui sopra, si provvederà all'iscrizione d'ufficio dell'utenza in base alle verifiche effettuate tramite l'Agenzia del Territorio, ai sensi del comma 646 della L. 147/2013.

ART. 25

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni;
 - f) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività effettivamente svolta, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali aggiornati dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni;
 - f) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, tramite il servizio postale e per posta elettronica.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 26

RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, i componenti del nucleo familiare, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni obbligatorie fornite da ARERA.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato (F24 modalità di pagamento gratuita) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

Il Comune suddivide l'ammontare complessivo dovuto dal contribuente in rate da due a quattro (da 2 a 4), le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate sono fissate ad intervalli regolari nel corso dell'anno e sono deliberate dal Consiglio Comunale.

3. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. L'importo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento è stabilito dall'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente è ammessa la compensazione, così come disciplinata dall'art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati ai sensi di legge.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dall'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale l'Ente può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a collaborare con l'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio ai sensi di legge, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Comunale e alla disciplina generale.

ART. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per la disciplina di cui al presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Comunali e alle norme di riferimento.

ART. 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 33
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2023.